

LICANDRO O., *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*. (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 95) (Napoli, Jovene, 2015) p. XXIII+151.

L'impatto delle moltitudini barbariche sulla cultura e la tradizione giuridica dell'Occidente romano nei secoli V e VI dell'era volgare ha dato luogo nella riflessione storiografica degli ultimi secoli a letture e a filoni letterari difforni e non di rado antitetici. Agli estremi stanno, da un lato, la visione di un immane patrimonio civile e sapienziale che non ammette copie annichilito da un invasore rozzo vorace e corrivo alla rapina con la stessa brutale violenza adibita nel saccheggio, dall'altro, la salvifica e quasi miracolistica rivitalizzazione prodotta da una compagine di "giganti del Nord" dal sangue nuovo e dal lungo orizzonte geografico e temporale su una civiltà un tempo gloriosa, ma ora fatiscante e paga di sopravvivere a se stessa, ove – per dirla con la funambolica prosa di Raymond Queneau (*I fiori blu*) – sembra di intravedere "all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto Romano".

Di qui prende le mosse l'indagine di Orazio Licandro, con il terzo e conclusivo tomo della sua trilogia romano-barbarica¹, per un percorso euristico che non si attesta sulle *mediae viae* né sugli altrettanto agevoli eclettismi, ma teso a dare ascolto alle voci, sovente sincopate e discordi, di un complesso di testimonianze testuali – tradizionalmente qualificate giuridiche e letterarie – che da varie direzioni e con moto quasi spontaneo, convergono in un'immagine composita, fatta di rapporti osmotici, di reciproche contaminazioni, di persuasioni accolte e rielaborate, ma ove si distingue, chiaro, continuo e mai rinnegato, il filo rosso segnato dalla *lex*, fonte normativa e al contempo dato valoriale unificante e irrinunciabile. Detto altrimenti, il lascito – con insito il germe della futura civiltà giuridica euro-

¹ La compongono anche: *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, 455-565 d.C.*, Roma 2012; e *EDICTVM THEODERICI. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013.

pea – di un popolo, quello di Roma, che, da vincitore o da vinto, ha sempre perseguito come stella fissa il credo come la prassi di vivere *secundum ius*.

Pur nel travaglio di trasformazioni epocali dall'immediato effetto straniante, rimane visibile il fine di preservare, o se del caso restaurare, la *civitas Romana* ancorata al canone della *lex*. E, come si diceva, questo si rende punto di incontro, più o meno dichiarato – ma che in un sovrano germanico come Teoderico assurge a livello di vera e propria fede –, per un percorso alla fine condiviso sia da quel che rimane delle “esauste classi dirigenti imperiali”, sia da *'the others'*, i nuovi abitanti delle terre già dell'*orbis Romanus*, si intenda applicare loro la maschera truce dell'invasore o quella più umana e tirata del migrante, secondo un dualismo storico-ermeneutico fiorito sulla figura del barbaro, che può dirsi di segno analogo a quello considerato all'inizio.

Elusi sul piano programmatico gli schematismi cronologici di una durevole ma ingessata tradizione storiografica segnata da coordinate e spezzoni temporali tra l'altro sovente inafferrabili, come l'anno zero' legato alla caduta dell'impero romano d'Occidente, e al contempo senza farsi irretire dal fascino che ispirò una lunga predilezione di studi, con venature nazionalistiche, incentrata sulle *collectiones* normative dei re germanici – le c.d. Leggi romano-barbariche delle nostre usitate categorie manualistiche –, l'autore addita l'affidabilità metodologica di un'indagine sulle concrete trasformazioni politiche ideologiche e giuridiche che hanno segnato quel torno di tempo “assai più terrificante di quello prodotto dai devastanti decenni della cosiddetta ‘anarchia militare’”.

Sopra questa scacchiera, tanto attraente quanto infida, dalle case tutt'altro che geometriche e ancor più refrattaria alla giustapposizione del bianco e del nero, vengono collocate pedine di segno diverso che lo studioso muove in un alternarsi di fonti antiche, non di rado estese, riprodotte e riassunte nei tratti più funzionali al discorso che sta dipanando – con un ruolo primario giocato qui dalle *Variae* di Cassiodoro –, di frequenti e mirate citazioni dottrinarie, e di basilari, ma tutt'altro che scontate, nozioni storico-dogmatiche, come il dato strutturale della regalità germanica che – fa ancora testo il vecchio Cesare (*bell. Gall.* 6.23.4-5) – emerge con caratteri di unicità soltanto nei momenti topici della guerra e dell'insediamento (*in pace nullus est communis magistratus*), e come il suggestivo ‘ossimoro’, ripreso dal Wickham, dei re senza Stato – inteso qui nella dimensione territoriale – della cultura germanica, il cui modello si cala nel terreno resosi di speculare complementarietà dello Stato imperiale romano in fondo ormai senza re della temperie occidentale tardoantica.

Alla stessa si aggiunge, quasi come corollario, l'ulteriore immagine, una sorta di ritratto ufficiale collettivo, della teoria dei funzionari imperiali, “possenti figure di *magistri militum*” di stirpe barbarica, come il vandalo Stilicone, l'Alano Aspar, i visigoti Ataulfo e Alarico, lo scita Ezio, lo svevo Ricimero, il borgognone

Gundobado, l'ostrogoto Teoderico, che, formalmente sottoposti all'imperatore – ma in genere pure legati allo stesso da forti vincoli fiduciari –, di fatto si sono resi i veri artefici delle scelte politiche e militari, mantenendosi tuttavia sempre *a latere* e un passo indietro rispetto al *basileus* – di cui in varie occasioni avrebbero pur potuto prendere il posto sul trono – non solo per lungimiranza politica (sintomatico il *'timeo'* di Aspar), ma anche, e forse soprattutto, perché ritenevano che il potere imperiale non fosse cosa per loro, postulando stimate e presupposti, genealogici e di *auctoritas*, che gli stessi – benché consapevoli del proprio ruolo di *kingmaker* – riconoscevano esclusivi di un'antica, diversa, e in questo senso mai sopraffatta, grandezza.

Se da un lato la figura di un *rex* senza territorio, di una *royauté* debole adatta a genti migratorie, evitando il deflagrare di una collisione nell'orbita imperiale romana, si inserisce in un quadro di riconoscimento della stessa autorità imperiale sotto il cui mandato si muove, dall'altro, l'innegabile iato tra potere formale e potere reale genera un fenomeno complesso e inusitato mutando in radice la stessa concezione germanica della regalità e dando così vita ai regni barbarici nel territorio di Roma con la conservazione, al contempo, del nome imperiale e, più nel concreto, del suo imponente corredo burocratico.

Ma anche se la regalità germanica eredita da quella romana il carattere della stabilità, si rivela in più di un caso riduttiva l'immagine, frutto di un'equazione tanto facile quanto in fondo imprecisa, di veri e propri regni barbarici (“in Italia non nacque mai un regno italico-ostrogoto, almeno non nel senso comunemente inteso” [p. 18]). Il complesso gioco dei *foedera*, con l'imperatore d'Oriente nonché tra le loro rispettive compagini (e, con la sua astuta e tentacolare rete diplomatica, ancora *Theodericus docet*), favorito dal nuovo collante della comune religione cristiana, le professioni di *devotio*, di subordinazione militare, e addirittura di *pietas* filiale dei *leader* germanici nei confronti dell'*autokrator* di Costantinopoli, pur detratta la tara inevitabile dell'enfasi, determinano un complesso quadro politico-istituzionale dove, almeno fino alla conquista longobarda della seconda metà del VI secolo, l'autorità imperiale identifica uno stabile punto di riferimento e trova nei vertici delle *provinciae* occidentali – così erano chiamati quei territori dagli stessi *reges* che li governavano – dei rappresentanti istituzionalmente affidabili e come tali investiti di quelle cariche – il consolato *in primis* – dai nomi tanto familiari quanto evocativi del lessico giuspubblicistico romano.

Come evidente elemento di contrasto rispetto alla tralatizia rappresentazione di un impero romano allo sbando e alla completa mercé dei *reges* germanici, l'autore segnala un tremisse aureo coniato nel regno burgundo in nome di Giustino I assiso allora sul trono di Costantinopoli: una sorta di enigma numismatico – egli afferma – consegnato tuttora al silenzio critico. Di innegabile fascino, e idonea a porsi a epigrafe dell'intero problema romano-barbarico, ma pure allusiva – si di-

rebbe – a una sorta di componente ‘psicologica’ della Storia, è l’immagine, a chiusura del primo capitolo (p. 32), di una nuova regalità germanica, che, devastante come una forza della natura, va a impattare contro un sistema giuridico-istituzionale di cui intende nondimeno preservare struttura e tradizione.

Ormai radicati nelle terre imperiali romane e con una capillarità resa magistralmente dalla similitudine ammiana (*Res gest.*, 31.4.9; Licandro, *Edictum* cit., 2 nt. 2) con le ceneri laviche dell’Etna, ai sovrani barbarici si impone l’obbligo di assumere il ruolo di legislatori. È l’incontro, fatale, della *consuetudo*, che ha sempre indirizzato il vivere in comunità di queste per Rutilio Namaziano (l.64) *iniustae gentes*, con la legge, alla quale i romani erano approdati quasi un millennio prima, resasi in età tardoimperiale unico cardine di un ordinamento legato direttamente alla volontà del *dominus*.

Mentre la critica, dal Settecento in poi, ha logorato le sue forze migliori sull’interrogativo circa il carattere personale o territoriale delle cosiddette *Leges Romanae barbarorum*, spostando l’una o l’altra a seconda delle rispettive propensioni a destra o sinistra di un rigido crinale divisorio, l’autore focalizza come una tra le chiavi critiche più affidanti la struttura stessa della regalità germanica alla quale ha dedicato diverse pagine precedenti. I re, non di territori ma di genti, anche dopo l’insediamento stabile su quei suoli che non intendono abbandonare per ulteriori migrazioni, e nonostante l’ambiguità del loro rapporto con l’imperatore romano, non legiferano per il territorio indistintamente: legiferano, appunto, per le genti. “Se vi è una certezza, – scrive il Licandro (pp. 36-37) – è che la prima vera rottura cagionata dalla presenza germanica entro i confini imperiali fu proprio il venir meno, persino sul piano dell’enunciazione formale, del principio dell’universalità del diritto romano dal 212 d.C.”.

È questa sorta di quasi insopprimibile *DNA* che postula il carattere personale delle compilazioni ufficiali scaturite, per dirla con il Bretone, dalla “sapienza giuridica dei re barbari”. E ciò vale per la *Lex Romana Burgundionum*, per la *Lex Romana Wisigothorum* (probabilmente, pur nella scarsezza di appigli affidanti, per il *Codex Euricianus*), nonché – stando al pensiero dell’autore circa il cosiddetto *Edictum* pubblicato dal Pithou (che però a p. 35 rimane tra le “note raccolte legislative”) – per gli *‘Edicta’ Theoderici*. Il canone della personalità del diritto non è stato in genere revocato in dubbio per quanto concerne il regno burgundo, in quanto sul punto le fonti – valga per tutte la *prima constitutio* (§ 8) della *Lex Burgundionum* – parlano un linguaggio incontestabile. Lo stesso non può dirsi invece per il regno visigoto e quello ostrogoto, anche se circa il primo la teoria della territorialità già sostenuta da alcuni autorevoli studiosi spagnoli ha ormai cessato (mi si permetta di aggiungere: opportunamente) di far presa sulla recente più accreditata dottrina.

Una convinzione di maggiore vischiosità è rimasta legata alla sfera giuridico-politica ostrogota, complici la teoria dominante relativa all’*Edictum Theode-*

rici, che come è noto si rivolge a *barbari Romanique*, e la stessa iconografia storiografica dell'Amalo, visto come il sovrano 'europeista' che persegue la compenetrazione dei due popoli sotto l'egida comune del diritto romano. Tuttavia, comunque si voglia considerare l'Editto, il complessivo apparato testuale depone per una politica teodericiana di unione sì, ma non di fusione tra le due *nationes*, con un *comes* gotico che, secondo la *Formula comitivae Gothorum*, dirime le controversie tra barbari secondo il loro diritto, un *cognitor* romano che le risolve tra i litiganti della sua stessa etnia, e di nuovo un *comes* assistito da un *prudens* che ha giurisdizione sulle cause miste, *ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicium una iustitia complectatur universos* (Cassiod., *Var.* 7.3.1). Tale separazione si mantiene anche sul piano religioso, ove all'ortodossia della componente romana fa da contraltare l'arianesimo dei Goti. Uno invece è lo Stato, che si identifica nell'impero romano, il solo che può garantire "la *tranquillitas* della *Romana res publica*" in virtù di una superiorità accettata come una sorta di dato immanente.

Con una punta di paternalistico ecumenismo Teoderico, tramite la penna alata e sapiente di Cassiodoro, raccomanda ai romani di *magno studio Gothos diligere* (*ibid.* 3), fissa il canone assoluto dell'*unum imperium*, individua nel primato della *lex* "l'unico modello possibile" anche per il suo popolo, ma non indulge ad alcun tentativo di mescolanza tra le due etnie. Ovviamente, però, la vicinanza dei due popoli da un lato e il grande comune denominatore giuridico e morale legato al modello della *lex* dall'altro, sono destinati a creare rilevanti contaminazioni biunivoche, che non vanno più studiate, secondo l'autore, dal solo angolo visuale dei 'danni di guerra' accollati al diritto romano in chiave di volgarizzazione e di perdita di scientificità del medesimo, ma anche – e qui si delinea il percorso per una nuova e feconda stagione di ricerche – da quello delle mutazioni da parte del diritto barbarico di alcuni tra i principi fondanti del diritto privato romano – si pensi alla capacità di agire delle donne e al carattere aformale del *testamentum militis*, ora aperto anche ai goti militanti per l'impero –, destinate a incidere in modo profondo, e quasi rivoluzionario, su alcuni statuti personali e sulla originaria unicità della delazione legittima propria del popolo germanico.

I re germanici, stando a Isidoro (*Hist. Goth.* 35) a partire da Eurico visigoto, indossano le vesti del legislatore, avvolgendo nell'involucro della *lex* il nucleo delle consuetudini che avevano fino ad allora regolato il vivere sociale dei loro popoli. Dopo Eurico, è Gundobado a dare corpo legislativo agli usi delle genti burgunde, seguito poi dai sovrani visigoti con l'esito apicale delle *leges Wisigothorum*, fino alla codificazione degli usi franchi, sassoni, turingi, frisoni, voluta all'inizio del IX secolo da Carlo Magno.

"La *consuetudo* – pagina 75, tra le più belle – è una *lex* in potenza, mentre la *lex* è una consuetudine certificata, entrambe legate da una relazione osmotica incessante". La legge non è più solo lo strumento atto a introdurre un imperativo do-

tato di novità, ma si pone anche come tramite per una sorta di ‘scalata gerarchica’ della consuetudine, la quale in tal guisa riscatta la sua precedente subalternità nobilitandosi alla stregua di *mos*. In chiave di comuni svolte epocali, le citazioni da parte dell’autore di alcuni momenti topici della pregressa storia giuridica romana prospettano ardite, ma non temerarie, similitudini con la restaurazione legislativa augustea, che recupera i canoni di etica civile e familiare legati ai costumi del buon tempo antico, e, assai prima ancora, con la codificazione decemvirale che, segnando il passaggio dalla norma consuetudinaria a quella positiva scritta, assorbe nella legge il precedente complesso dei *mores* sui quali si era retta per secoli la Città-stato monarchica e protorepubblicana. Al contempo la consuetudine, in forza del *consensus populi* che ne costituisce l’anima, complice il *mos Germanorum* descritto da Tacito (*Germ.*, 11.12) di assumere in assemblea plenaria le decisioni *de maioribus rebus* e di irrogare le pene ai criminali, una volta resasi elemento contenutistico della legge, introduce nella fase genetica di quest’ultima un primo germe di sovranità popolare. Il che, sotto altro aspetto, va a collidere con il principio insito nella massima severiana *princeps legibus solutus est*, nel senso di predicare un modello di sovrano vincolato alle stesse leggi da lui poste: *Idealtyp* – difficile dire in quanta misura enfatico e in quanta sincero (ma l’inciso è totalmente mio) – che peraltro affiora anche nella prosa di talune costituzioni della temperie romana taroantica, come C. 1.14.4 di Valentiniano III, del 429: un’adombrata concezione di Stato di diritto in un contesto permeato dall’immagine dell’imperatore come norma vivente.

La *lex* segna dunque la direttrice imprescindibile per la realizzazione e il mantenimento dell’*aequabilitas Romana*. Il suo ruolo è paragonabile a quello di una medicina per i mali del corpo, secondo una plurisecolare similitudine che va da Cicerone all’Anonimo *De rebus bellicis*, con echi perfino giustinianeî, volta a sottolinearne le proprietà terapeutiche nei periodi di profondi e convulsi rivolgimenti politici e sociali e di patologie ai limiti dell’irreversibile sofferte dall’amministrazione della giustizia (celebre in proposito il quadro quasi in chiave di ‘girone danresco’ tratteggiato da Ammiano Marcellino [*Res gest.* 30.4.1-22]). Ma per raggiungere il risultato della *iustitia*, la *lex*, di per sé, non può dirsi bastevole: ciò che appare statico deve completarsi diventando dinamico; quello che secondo la nota definizione heideggeriana non è detto dev’essere esplicitato. Occorre, cioè, un’interpretazione che dia corpo al *meson* insito nella buona legge. E l’interpretazione della legge, indipendentemente da qualunque – del resto improponibile e ai limiti del sacrilego – confronto con la straordinaria stagione della giurisprudenza classica, richiede la presenza del *prudens*. È infatti l’intervento del giurista che permette di conseguire quella *ratio aequalis* in cui si riflette sul piano pratico la *disciplina aequalis* insita nella legge come prodotto di un legislatore accorto ed equilibrato.

Il perno di tale equazione può vedersi proprio nella già citata soluzione di Teoderico per quanto concerne le liti miste (che annovera un significativo precedente *ad sensum*, con riferimento al settore militare, in una legge di Valente, Graziano e Valentiniano II del 377 [C. 1.38.1]): al *comes* goto si affianca in tal caso un *prudens* romano, che – mette in chiaro l'autore – non è affatto un avvocato, ma un giurista, piaccia o no, un tecnico che si pone sulla medesima linea concettuale dei giuristi severiani e in cui, tenue e sfocata quanto si vuole, rivive quella concezione del diritto come *ars* che quindi non era del tutto estinta. Un tale ruolo del giurista, che rimane nell'ombra nell'attività dei *prudentes* redattori del *Breviarium*, in quanto meri selezionatori di materiale già dato e poi sigillato entro i confini di un codice esclusivo, e che pure stenta ad affiorare nel sistema del diritto borgognone segnato dalle due *Leges* personali, trova una dimensione di più evidente concretezza e di altrettanto tangibile tensione morale nel regno ostrogoto grazie alla sagace politica del diritto attuata da Teoderico, dove le controversie fondiarie, frequenti spinosissime e di estremo pericolo per l'ordine sociale, generate dall'insediamento del popolo germanico in terre originariamente non sue, vengono risolte in modo puntuale e almeno tendenzialmente equitativo, con l'ausilio, appunto, di uno specifico apporto sapienziale, mantenendo sempre, canone irrinunciabile anch'esso, il principio della personalità del diritto. Non può non essere un giurista, e per di più un giurista di comprovata esperienza e affidabilità *illustris et magnificus Severinus nostris institutionibus eruditus* che Teoderico nel 526 invia, su loro richiesta, ai *possessores* pannonici per dirimere controversie e porre fine ad abusi perpetrati a loro danno, fornendolo di un ampio e dettagliato corredo di istruzioni.

D'altronde, spostandoci un poco più indietro nel tempo e nelle terre della Gallia, alcune lettere di Sidonio Apollinare sono prodighe di lodi non di maniera per giuristi – Petronio, Tetradio, Flavio Nicezio, Siagrio – di cui si richiede di volta in volta l'indispensabile intervento e depongono per la presenza di “una nuova leva di *prudentes* che tornava a cimentarsi lungo un delicato e quasi dimenticato itinerario di impegno intellettuale” (p. 137).

Si tratta, in definitiva, di un quadro in evidente antitesi – e direi anche evocativo di fecondi percorsi euristici – con il principio dell'imperatore unico creatore e interprete delle leggi che di lì a poco sarà scolpito da Giustiniano nell'altra metà del mondo legato alla tradizione giuridica di Roma.

Questi, *per indicem* – e in conseguente debito di completezza –, il contenuto e il *ductus* espositivo della monografia. La quale, benché compresa in pochi sedicesimi – lo considero un merito, sia perché tale è la concisione, sia a causa di una diffusa e infelice tendenza dei tempi attuali –, è densa, informata, scritta in una prosa chiara ed elegante, e intessuta, forse ancor più nel testo che nelle note, di citazioni dottrinali sempre mirate, mai esclusivamente estetiche né, tanto meno, *ad pompam vel ostentationem*.

Come di regola accade, è intuibile, se non addirittura ovvio, che non ogni punto dello scritto riesca a convincere pienamente. Tanto più, come nel nostro caso, quando si è vincolati al confronto con un complesso di fonti di varia natura, magmatiche, spesso in contrasto tra loro e pressoché sempre di quanto mai ardua interpretazione. Si tratta peraltro di passaggi in genere non essenziali, o collegati ad aspetti non investiti direttamente dall'indagine, o, ancora, in cui giocano un ruolo di particolare rilievo opzioni personali del singolo interprete.

È innegabile il rapporto osmotico che progressivamente si instaura tra *lex* e *consuetudo*, perni rispettivi del diritto romano e di quello germanico, ma nutro qualche perplessità sulla valutazione di Isid., *Etym.* 2.10.1, testo, come altri del Padre latino, che l'autore – magari in controtendenza – dà talora l'impressione di eleggere a 'pietra d'angolo' (pp. 80 s.; 87 ss.). Il Licandro (p. 3) vi rileva "il silenzio (...) sulla trasformazione della fisionomia di *lex*, per la quale sin dal IV secolo d.C. si era già consolidata una concezione della stessa quale fonte normativa sovraordinata e atto autoritativo dell'imperatore". Mi sembra tuttavia che ciò non potrebbe comunque essere chiesto a Isidoro, il quale si attiene in forma abbastanza piana ai cataloghi delle fonti tradizionali – e soprattutto istituzionali –, che mostra di conoscere molto bene. Scrivendo *lex est constitutio populi, quam maiores natu cum plebibus sancierunt*, egli in ultima analisi non fa che condensare in un'unica espressione i due *item* di Gai. 1.3: *Lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit*, tenendo pure presente l'equiparazione delle due fonti normative verificatasi in età mediorepubblicana: il verbo *constituere* si sostantiva in *constitutio*, il *populus*, ché 'questo' popolo è assai risalente, diventa i *maiores natu* (accentuandone così, si badi, la valenza storica), la *plebs* diventa, al plurale, le *plebes*, ma si tratta di dati che in un uno scrittore non giurista che opera in terra visigota a cavaliere tra VI e VII secolo non possono sorprendere. Poi infatti, nel medesimo contesto, il vescovo iberico menziona anche la costituzione imperiale (*ibid.*): *quod Rex vel Imperator edicit, constitutio vel edictum vocatur*, che anche nelle Istituzioni di Gaio (1.5) viene dopo le definizioni delle leggi popolari e dei plebisciti (ivi separata dalla menzione dei *senatusconsulta* [1.4]). Questi cataloghi delle fonti sono in realtà molto vischiosi: il rilievo dell'autore potrebbe allora valere anche per le *Iustiniani Institutiones*, dove le *leges* – la cui definizione è giudicata dal Licandro "assai discutibile" (p. 82 nt. 38), ma è sempre questione di angoli visuali – e i *plebiscita* (1.2.4) sono tenuti separati dalle *constitutiones* imperiali (1.2.6) e mantengono integra la loro struttura d'origine, con analoga ripetizione del verbo *constituere*, di gaiana memoria. A me sembra anche un chiaro indice del quasi estenuato rigore storiografico di Isidoro la mancata menzione in *Etym.* 5.9.2,

rilevata anche dal Bretone (pp. 92-93), dell'editto pretorio nella lista delle fonti, che si spiega in quanto ivi si considera soltanto il *ius civile*, antico e nuovo: *Constat autem ius Quiritium ...* Qualche dubbio, sempre a proposito della citata fonte isidoriana desta anche l'assunto secondo il quale *lex* e *consuetudo* sarebbero poste esattamente sullo stesso piano (p. 81: "è evidente l'assenza di alcun rapporto gerarchico tra le due fonti di produzione giuridica"), che non sembra supportato da quanto afferma Isidoro (*Etym.* 2.10.2: *Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex*), il quale, parlando di *ius* 'quoddam' in funzione suppletiva, induce a riconoscere una posizione di superiorità occupata dalla *lex*.

Il carattere qualificante del fondamento popolare che andrebbe assumendo la legge, pur riconoscendo a tale intuizione euristica un'indubbia valenza suggestiva, richiederebbe forse colori ancora più tenui di quelli, pur non sgargianti, adoperati dall'autore. I dati testuali addotti si rivelano infatti abbastanza esigui, riducendosi, in ultima analisi, quasi alla sola *Lex Romana Wisigothorum*, che, come rivela l'*Auctoritas Alarici*, fu redatta da *prudentes* e sottoposta all'assenso di vescovi e notabili provinciali. Si tratta tuttavia, per contenuti e tecnica compilatoria, di una *collectio* di natura particolare, destinata in un delicatissimo momento storico per il sovrano di Tolosa alla componente romana del suo regno: con Clodoveo, re dei Franchi, che, convertitosi al cattolicesimo, si sta preparando alla guerra, ogni aspetto del *Breviarium* è finalizzato da parte di Alarico II a ingraziarsi il favore della componente romana del proprio regno. Il dato nomogenetico-strutturale connesso a un coinvolgimento del popolo si pone, a mio credere, su un piano concettuale un poco difforme. Perplessità desta anche l'ulteriore argomento a sostegno – formulato pure in modo, penso involontariamente, criptico (p. 82) –, relativo all'approvazione da parte di "un'assemblea popolare" sia del *Codex Euricianus* sia della *Lex Burgundionum* o *Gundobada*. Circa quest'ultima, il Licandro – che però non cita fonti – allude forse ai *signa* dei trentuno *comites* in calce alla *Prima constitutio*. Ma, stando alla stessa (§ 2), il *consilium* dei notabili (che comunque si mostra assai ristretto) fu riunito dal re in una fase preliminare e non può quindi essere equiparato all'approvazione da parte di un'assemblea. Sotto diverso profilo, nonostante le mirabili pagine dedicategli da studiosi di prim'ordine, sul *Codex Euricianus* rimangono tuttora estese zone d'ombra. Anche la citata, e ben nota, testimonianza isidoriana che incorona Eurico come primo legislatore dei Goti non si presenta del tutto tranquillante, dal momento che in due luoghi del frammentario testo pervenutoci – 275 e 305 – il sovrano di competenza parla rispettivamente di un'*alia lex* del proprio *bonae memoriae pater*, e delle norme stabilite, di nuovo, dal *gloriosae memoriae pater* o addirittura dai suoi *decessores*. Non solo: Sidonio Apollinare, in un'*epistula* del 470 (2.1.3), si scaglia contro un protervo Seronato che *leges*

Theodosianas calcans Theudoricianasque (di Teoderico II?) *proponens veteres culpas, nova tributa perquiri*. L'impasse si eviterebbe (almeno in parte) attribuendo – ipotesi del resto non nuova – il Codice ad Alarico II, figlio e successore di Eurico, ma allora cambierebbe anche il titolare del primato. In ogni caso, anche se dall'epistolario di Sidonio Apollinare emerge la presenza di un attivo *consilium regis* in cui si distinse il giurista Leone, l'approvazione della *collectio* euriciana da parte di un'assemblea popolare sembra risiedere in una mera congettura dell'autore.

Il problema legato alla monetazione – peraltro toccato solo di sfuggita – si presenta un poco più complesso. In una prima fase, fino agli ultimi decenni del VI secolo, tutti i regni romano-barbarici emettono monete d'oro in nome dell'imperatore di Ravenna o di Bisanzio, pertanto il tremisse di provenienza burgunda con l'effigie di Giustino citato dal Licandro (p. 23) non è eccezionale – se non eventualmente sul piano diverso dei reperti archeologici –, né può considerarsi un 'ufo' numismatico. Ciò – spiegano gli studiosi di economia e numismatica antica – avviene non solo, e magari non tanto, per l'autorità riconosciuta al *basileus* come tale, quanto per il fatto che nella coniazione aurea fondata sul valore intrinseco – mentre la moneta divisionale è battuta su metalli meno nobili, come il bronzo, di valore inferiore al nominale – i re germanici non sarebbero stati in grado di garantire l'affidabilità di un tale genere di valuta nemmeno negli scambi che vedevano come parti due barbari. Nella divisa aurea il nome e l'effigie dell'imperatore mantengono così l'Occidente una comune area monetaria. Vi è in proposito un istruttivo brano di Procopio (*Bell. Goth.* 3.33.6) ove si legge che nessun re, neppure quello persiano, aveva l'ardire di coniare monete auree, e si parla in proposito di *themis*, ossia non di norma giuridica in senso proprio, ma di canone quasi trascendente, unanimemente accettato e indiscusso. Nel divisionale compare invece ben presto il nome e l'immagine del re barbaro, ma si tratta, come già detto, di area assai diversa anche sul piano simbolico. L'effigie imperiale sulle monete d'oro risponde dunque *in primis* a esigenze di carattere economico.

Peraltro, poiché nell'indagine ricostruttiva dei tratti identitari del potere l'iconografia appare forse più rivelatrice della parola scritta – esemplare in tal senso, in un contesto lontano ma non privo di analogie con il nostro, un aureo di Ottaviano studiato di recente dal Mantovani (*Athen.*, 96, 2008, 5 ss.) –, proprio a proposito della monetazione a me sembra che si possa scorgere un chiaro indice dell'ambiguità di Teoderico – che, pur non negata, nell'affresco storiografico dell'autore rimane sempre un poco nell'ombra a vantaggio dell'ortodossia istituzionale riconosciuta al re ostrogoto – nel celebre medaglione di Morro d'Alba, di cui il Licandro si è brevemente occupato nel secondo libro del suo trittico.

È ovvio che, toccando un argomento che esula dalla mia specifica competenza – benché abbia avuto occasione di incrociarlo a proposito di una solitaria 'incursione' prosopografica (*MEP*, 7-8, 2004-2005, 315 ss.) – non posso che limitarmi

a qualche sommessima considerazione. Pur da tempo oggetto di indagini mirate, ritengo tuttavia che la ‘spilla’ aurea trovata da un contadino marchigiano nel 1884 sia ancora in grado di comunicare dati e di innescare suggestioni interessanti. Il re ostrogoto non imprime – è vero – la propria effigie nei solidi e nei tremissi d’oro destinati a circolare, esclusivo appannaggio imperiale, ma nella citata medaglia – in origine moneta celebrativa (... o, sempre in origine, ‘prototipo’ di moneta rimasto tale?) – il suo ritratto compare con la mano destra atteggiata all’*adlocutio* e con la sinistra che regge la Vittoria Alata sul globo, la quale figura, più in grande, anche sul *verso*. Si tratta di un segno di carattere cosmocratico, che a mio avviso non va letto soltanto come evocativo del “potere romano nel mondo” (così il Licandro), ma anche come *signum* del potere ‘imperiale’ romano sull’*orbis terrarum*. Non diversamente dal successivo globo crucigero retto, nella plurisecolare iconografia del potere imperiale, da Costantino, Teodosio II, Zenone, Anastasio, Giustiniano, Carlo Magno. Anche se il capo di Teoderico non reca corona – ma vi sono pure monete con teste non diademate di imperatori romani –, sorreggere la Nike recante il ramo di palma e il serto di alloro che domina il globo terracqueo non si coniuga con il ruolo di un magistrato, sia esso pure un alto magistrato imperiale. Certo, si tratta di elementi che al fine di una prudente valutazione vanno puntualmente circostanziati, non discuto, ma mi sento ugualmente di dire che sotto questo preciso aspetto, al di là di ogni possibile esegesi riduttiva, l’immagine di Teoderico il Grande si presenta qui con stimate analoghe a quelle di un imperatore. Quanto all’altra raffigurazione dell’Amalo, il ritratto musivo di Sant’Apollinare Nuovo, in cui il re dei Goti appare coronato di aureola e diadema, si tratta – come un tempo nel Digesto – di espungere con precisione le ‘interpolazioni giustinianee’: se cioè le stesse riguardino solo la scritta *IVSTINIANVS* che campeggia in alto o anche altri segni suggestivi nella direzione indicata. Terreno, questo, in cui però lo storico del diritto non può che affidarsi *in toto* alle competenze di altri specialisti.

Stante quanto premesso, non vi è sostanzialmente tara da detrarre. Nessun serio ‘nonostante’.

L’irruzione del legislatore romano-germanico di Orazio Licandro si pone come un originale, meditato, e – aggiungo – avvincente, tentativo di interpretazione di una delle fasi più complesse, tumultuose e contraddittorie della storia giuridica romana, seguendo quello che ritengo l’unico metodo affidabile, ossia coltivare separatamente diversi filoni euristici pur di segno analogo, senza lasciarsi sedurre da tentazioni di sintesi in cui gli stessi, più o meno di buon grado – ma in genere con percepibile stridore –, vengono poi chiamati a integrarsi. Direi anzi che alle prese con un simile groviglio di testimonianze, suggestioni, stratificazioni dottrinarie, segnato pure da sovrastrutture ideologiche e culturali assai meno districabili di quanto si vorrebbe, l’aver tracciato alcune direttrici chiaramente percepibili senza

cadere in quello schematismo che ha segnato troppo a lungo la letteratura in argomento, identifica uno degli aspetti più qualificanti dell'indagine.

Quanto al contributo scientifico di maggiore rilievo, credo che il discorso non possa non investire la complessiva trilogia: è, a mio avviso, l'aver consegnato alla critica un 'moderno', personalissimo medaglione politico-giuridico di Teoderico l'Amalo, destinato in ogni caso a porsi come supporto e termine di confronto per ogni successiva ricerca. A voler guardare ancora oltre – e questo credo che un censore possa farlo –, forse con già *in pectore* l'impronta del classico.

Modena

R. LAMBERTINI